



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"**

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T – Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL: ctic88200t@istruzione.it Sito www.icspitagora.edu.it



Misterbianco, (data del protocollo)

ISTITUTO COMPRENSIVO - "PITAGORA"-MISTERBIANCO Prot. 0012525 del 20/08/2026 IV (Uscita)
--

Al personale docente e ATA a
Tempo Determinato

All'Albo on line

Al Sito Web

Al Registro Elettronico con validità
per tutto l'anno scolastico

Circolare n. 327

OGGETTO – Modalità di fruizione delle ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente e ATA a tempo determinato al 30 giugno

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).
 - a. Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
 - a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T – Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL: ctic88200t@istruzione.it Sito www.icspitagora.edu.it



3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.
 - a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.
 - a. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruita è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:
 - i. decesso;
 - ii. malattia e infortunio;
 - iii. risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
 - iv. congedo obbligatorio per maternità o paternità.

Modalità di fruizione delle ferie

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

1. *Periodi di fruizione:*
 - a. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:
 - i. vacanze natalizie;
 - ii. vacanze pasquali;
 - iii. ponti e festività;
 - iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
2. *Ferie durante l'attività didattica:*
 - a. è possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
 - i. le ferie devono essere state maturate
 - ii. la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
3. *Docenti con contratto fino al 30 giugno:*
 - a. devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
 - b. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
4. *Docenti con contratto fino al 31 agosto:*
 - a. non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
5. *Supplenti brevi e saltuari:*
 - a. le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PITAGORA"

VIA F. Cervi, 4 - 95045 MISTERBIANCO - CT
TEL: 0957556921 – FAX: 0957556920

Cod. Mecc.: CTIC88200T – Cod.Fisc.: 93014730878
E-MAIL: ctic88200t@istruzione.it Sito www.icspitagora.edu.it



Comunicazione importante: sentenza della Cassazione e implicazioni per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie:

1. si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. l'istituto non può assegnarle automaticamente;
2. come detto sopra si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie - a fronte dell'informazione adeguata della scuola - durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita – alla luce di tutto questo - il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Si ricorda al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato al 30 giugno che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e dovranno essere fruiti nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in quanto la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

Per quanto sopra richiamato, la Scrivente invita le SS.LL. in indirizzo a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico deliberato dal Consiglio di Istituto (escludendo per i docenti i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato) utilizzando l'applicativo Argo. Per i docenti di scuola primaria e secondaria potranno essere utilizzati come giorni di ferie anche i giorni compresi nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2026, purché non coincidenti con scrutini, esami, impegni collegiali o di formazione. Per il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti) sarà possibile consultare l'App Unica di Argo o, in caso di dubbi, rivolgersi all'Ufficio Personale della segreteria.

Si precisa che la mancata richiesta e fruizione delle ferie implica la perdita del diritto alle ferie stesse e alla indennità sostitutiva.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale agli interessati, a tutti gli effetti legali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, Comma 2 D.lgs. N. 39/1993)